



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 50/2022

OGGETTO: D.l. 24 marzo 2022, n. 24, Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – Modalità attuative dal 1° maggio 2022

Il Presidente

rilevato che il d.l. n. 24 del 2022, cit., ha apportato disposizioni mirate alla “graduale eliminazione del *green pass* base” e del “*green pass* rafforzato”, nonché all’attenuazione delle altre misure di tutela sanitaria contro l’epidemia da COVID-19;

che, mediante decreto presidenziale n. 42 del 31 marzo 2022, sono state indicate le modalità attuative di tale normativa “fino al 30 aprile 2022”;

che un ulteriore alleggerimento delle regole applicabili è previsto con decorrenza dal 1° maggio 2022;

dovendo uniformare alla nuova regolamentazione le disposizioni contenute nei decreti presidenziali 14 ottobre 2021, n. 81, 10 gennaio 2022, n. 1, 1° febbraio 2022, n. 14, 14 febbraio 2022, n. 20, e 31 marzo 2022, n. 42;

vista l’ordinanza 28.4.2022 del Ministero della Salute, che ha prorogato – “dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ... e comunque non oltre il 15 giugno 2022” – l’obbligo di utilizzo delle mascherine respiratore in alcune situazioni nominate (mezzi di trasporto specificati; spettacoli aperti al pubblico in ambienti chiusi; discoteche; palazzetti dello sport; strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; ambienti assimilati; peraltro, con eccezioni soggettive pure tipiche), ma non negli uffici pubblici, esprimendo, per il resto, soltanto la raccomandazione “di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”;

vista la circolare 29.4.2022, n. 1 («Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie»), del Ministero della Pubblica Amministrazione, che, quanto all’uso della mascherine FFP2 nei luoghi di lavoro pubblici, da un lato, in generale, ha fornito indicazioni circa i casi di “utilizzo

gentile

raccomandato” e quelli di “utilizzo non necessario”; dall’altro, in concreto, ha ritenuto “che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti”;

che, riassuntivamente, la regolamentazione riguardante, in particolare, l’ingresso e la permanenza negli Uffici giudiziari, dal 1° maggio 2022, può essere così riepilogata con riferimento a tutti i soggetti i quali abbiano un motivo legittimo per accedervi:

(I) – ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 24/22, cit., non è più necessaria la titolarità e l’esibizione del c.d. *green pass* base (“da vaccinazione, guarigione o test”);

(II) – ai sensi dell’art. 5 d.l. 24/22, cit., cessa l’obbligo di utilizzo di “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, consistenti in mascherine di ogni tipo;

(III) – tuttavia, in base alle indicazioni dettate in generale dalla citata circolare 1/2022 del Ministero della P.A., l’uso delle mascherine FFP2 è “raccomandato”: (A) “per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; (B) “per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti”; (C) “nel corso di riunioni in presenza”; (D) “nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio)”; (E) “per coloro che condividano la stanza con personale c.d. fragile”; (F) “in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie”; (G) “negli ascensori”; (H) “in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente”;

(IV) – quindi, in base alle indicazioni dettate in generale dalla citata circolare 1/2022 del Ministero della P.A., l’uso delle mascherine FFP2 non è “necessario”: (a) “in caso di attività svolta all’aperto”; (b) “in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente”; (c) “in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate), in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua”;

ritenuto che, complessivamente valutata, tale disciplina primaria e secondaria, perdurando il fenomeno pandemico da COVID-19, quanto meno suggerisce (V) il mantenimento delle misure di tutela collettiva consistenti (1) nel c.d. diradamento sociale e, dove sia possibile, (2) dell’areazione degli ambienti chiusi, nonché, sul versante dello svolgimento dell’attività giudiziaria, (3) la fissazione dei processi e delle controversie secondo un calendario scandito su base oraria;

considerato che il Tribunale di Foggia, in particolare, nel Palazzo di Giustizia di Viale Primo Maggio, versa in una condizione logistica inadeguata e, quanto alla saturazione degli spazi, costrittiva, che si è aggravata da quando (21 e 22 febbraio 2022) sono stati immessi in servizio oltre cinquanta neoassunti funzionari addetti

all'Ufficio per il processo;

DISPONE

che, dal 1° maggio 2022, quanto (a) al palazzo in Foggia, viale Primo Maggio, sede principale del Tribunale, (b) allo stabile in Foggia, viale Ofanto (nel quale sono allocati la Sezione Lavoro del Tribunale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia e l'Ufficio UNEP) e (c) allo stabile in Lucera, via Magellano (nel quale ha sede l'Ufficio del locale Giudice di Pace), le verifiche e le altre attività regolamentative dell'accesso e della permanenza – nei confronti dei soggetti in relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari e al Procuratore della Repubblica in sede – nonché lo svolgimento dell'attività giudiziaria avvengano, con le modalità in uso, alla stregua del criterio dianzi delineato *sub I, II, III, IV, V*.

Si comunichi: al Presidente della Corte d'Appello di Bari; al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari; ai Magistrati Professionali e Onorari in organico; al Procuratore della Repubblica in sede; a tutti i Giudici di Pace del Circondario; all'Ufficio di Sorveglianza; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia; al Dirigente Amministrativo; a "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni" giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni"; al Comando delle guardie particolari giurate del servizio di vigilanza; al RSPP e al Medico Competente; alle Organizzazioni Sindacali; mediante inserimento nel sito *internet* dell'Ufficio.

Foggia, 2 maggio 2022

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile
Sebastiano L. Gentile

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
<i>Deposito in deposito</i>
- 2 MAG. 2022
Prot. n. <i>704</i> <i>Iul</i>
IL DIRETTORE Drs. Ross. TRICARICO
<i>[Signature]</i>

[Signature]